Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1982, n. **605**.

Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo . . . . Pag. 6087

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Vernicooper, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore . . . . . . Pag. 6087

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Servizi sociali, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 6087

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Erval, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 6088

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa fra piccoli proprietari coltivatori diretti del comune di Pieve di Cento e zone limitrofe, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore . . Pag. 6088

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Metalcooper, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore . Pag. 6088

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa A.C.D. - Allevatori coltivatori diretti, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore . Pag. 6089

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.G.C. - Centro grafico cooperativo, in Bologna, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 6089

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 4 agosto 1982.

Riconoscimento del «Marchio di qualità coniglio italiano» quale «marchio di qualità» da utilizzare per contraddistinguere i conigli italiani . . . . Pag. 6090

DECRETO 5 agosto 1982.

Norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica. Pag. 6090

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 11 marzo 1982.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario avente come tematica «Il folklore italiano» dedicato al «Gioco del Ponte» di Pisa . . . . Pag. 6091

Ministero dei trasporti

DECRETO 1° luglio 1982.

Approvazione dell'aliquota minima dei ricavi del traffico, determinata per l'anno 1982, a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale . . Pag. 6092

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 giugno 1982, n. **606**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del «Cuore Immacolato di Maria», in Acireale. Pag. 6093

DECRETO 8 giugno 1982, n. **607**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della «Sacra Famiglia», in Apricena . . Pag. 6093

DECRETO 8 giugno 1982, n. 608.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Pietro apostolo », in Padavena. Pag. 6093

DECRETO 8 giugno 1982, n. 609.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Ciriaco » e di « S. Giacomo », in Berceto. Pag. 6093

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 6094

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verzino . . . . . . Pag. 6095

Ministero della pubblica istruzione: Rettifica e riapertura dei termini per vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento . . . . . . Pag. 6095

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6096

CONCORSI ED ESAMI

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori di Genova:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6097

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oncologo . . . . Pag. 6097

Regione Liguria - Unità sanitaria locale n. 13, in Genova: Concorso a sette posti di assistente di radiologia presso gli ospedali civili di Genova . . . . Pag. 6097

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 6097

REGIONI

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1982, n. 30.
Istituzione di un ruolo speciale transitorio . . Pag. 6097

Regione Basilicata

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1982, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 29, concernente la disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie . . . . . . Pag. 6098

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 28.
Contributi alle province per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento . . . . . Pag. 6099

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 29.
Contributo alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. . . . . Pag. 6099

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 30.
Interventi della Regione per favorire l'integrazione dei trasporti pubblici locali con i servizi ferroviari Pag. 6100

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 235 DEL 26 AGOSTO 1982:

LEGGE 14 agosto 1982, n. 610.
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1982, n. **605.**

Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonché gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 2.

Coloro i quali, per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135, sempreché i requisiti richiesti sussistessero alla data di entrata in vigore della medesima legge 4 aprile 1977, n. 135, potranno presentare apposita domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione di cui all'articolo 7 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Vernicooper, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 22 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa Vernicooper a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Vernicooper a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Ferrante Dura in data 12 maggio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giorgio Chiavegato, nato il 26 marzo 1944, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: DI GIESI

(4171)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Servizi sociali, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 10 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa Servizi sociali a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Servizi sociali a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Montanari in data 27 settembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Berna Renzo, nato l'11 settembre 1912, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4172)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Erval, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 8 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Erval » a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Erval » a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Montanari in data 1° giugno 1979 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Bude Michael, nato il 25 agosto 1948, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4175)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa fra piccoli proprietari coltivatori diretti del comune di Pieve di Cento e zone limitrofe, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 23 luglio 1982 nei confronti della società Cooperativa fra piccoli proprietari coltivatori diretti del comune di Pieve di Cento (Bologna) e zone limitrofe, con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per l'integrale pagamento dei debiti;

Tenuto conto delle analoghe condizioni di crisi in cui versano le altre cooperative con la stessa consorziate, condizioni che — in conseguenza dei rapporti reciprocamente intercorrenti con la cooperativa di cui trattasi — rendono ancora più critica la situazione di questa ultima;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre con urgenza la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società Cooperativa fra piccoli proprietari coltivatori diretti del comune di Pieve di Cento e zone limitrofe, con sede in Pieve di Cento, costituita con rogito notaio dott. Giulio Filiberti in data 15 marzo 1961 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Rinaldo Baraldi, nato il 13 agosto 1941, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4176)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Metalcooper, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 9 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa di produzione a r.l. Metalcooper, con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per l'integrale pagamento dei debiti;

Tenuto conto delle analoghe condizioni di crisi in cui versano le altre cooperative con la stessa consorziate, condizioni che — in conseguenza dei rapporti reciprocamente intercorrenti con la cooperativa di cui trattasi — rendono ancora più critica la situazione di questa ultima;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre con urgenza la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. Metalcooper, con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Giulio Filiberti in data 27 luglio 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuseppe Menghini, nato il 29 novembre 1934, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4170)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa A.C.D. - Allevatori coltivatori diretti, in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa A.C.D. - Allevatori coltivatori diretti a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per l'integrale pagamento dei debiti;

Tenuto conto delle analoghe condizioni di crisi in cui versano le altre cooperative con la stessa consorziate, condizioni che — in conseguenza dei rapporti reciprocamente intercorrenti con la cooperativa di cui trattasi — rendono ancora più critica la situazione di questa ultima;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre con urgenza la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa A.C.D. - Allevatori coltivatori diretti a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Ferrante Tura in data 29 novembre 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il prof. Alessandro Suppini, nato il 27 aprile 1920, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4174)

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.G.C. - Centro grafico cooperativo, in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 26 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa C.G.C. - Centro grafico cooperativo a r.l., con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa C.G.C. - Centro grafico cooperativo a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Comelli in data 23 marzo 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Berna Renzo nato l'11 settembre 1912 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4173)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 agosto 1982.

Riconoscimento del « Marchio di qualità coniglio italiano » quale « marchio di qualità » da utilizzare per contraddistinguere i conigli italiani.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto in particolare l'art. 77, lettera *d*), del predetto decreto presidenziale che, tra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli;

Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale cunicolo - CU.NA.CO. in data 5 ottobre 1981 intesa ad ottenere il riconoscimento del « Marchio di qualità coniglio italiano » quale marchio di qualità;

Esaminata la documentazione prodotta dal consorzio istante a corredo della domanda suddetta ed, in particolare. l'atto costitutivo. lo statuto ed il regolamento disciplinante l'uso del « Marchio di qualità coniglio italiano »;

Ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per il riconoscimento richiesto in quanto esso è inteso a garantire la validità della produzione delle carni di conigli italiani allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad apposito standard qualitativo;

Decreta:

Art. 1.

Il « Marchio di qualità coniglio italiano » presentato dal Consorzio nazionale cunicolo - CU.NA.CO. e depositato all'ufficio centrale brevetti del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato con il numero 35480C/80 è riconosciuto quale « marchio di qualità » da utilizzare per contraddistinguere le carcasse dei conigli italiani allevati sul territorio nazionale e rispondenti al seguente standard qualitativo:

carcassa completamente eviscerata secondo legge con testa senza orecchie:

da kg 1,300 e kg 1,600;

lunghezza massima della carcassa cm 36 da misurarsi tra « tuberosità ischiatica ed il precesso xifoideo dello sterno »;

età media dei soggetti da 11 a 13 settimane (77-91 giorni);

completamente dissanguata;

gola completamente aperta;

esente dal grasso color giallo;

esente da qualsiasi organo interno eccetto i reni, il grasso perirenale ed il fegato (senza cistifellea);

con grasso di copertura;

privo di zampe, sezionato all'altezza dell'articolazione del carpo (radio-metacarpo) e del tarso (tibia-metatarso).

Art. 2.

Il Consorzio nazionale cunicolo - CU.NA.CO. è incaricato della gestione e distribuzione del marchio di cui all'art. 1 secondo le norme previste dal proprio regolamento e approvate da questo Ministero.

A tal fine il Consorzio nazionale cunicolo - CU.NA.CO. provvederà a verificare l'origine nazionale dei conigli e la rispondenza delle relative carcasse allo standard qualitativo sopra citato.

Qualsiasi variazione allo statuto e/o al regolamento del Consorzio di cui trattasi dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione di questo Ministero.

Roma, addì 4 agosto 1982.

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4147)

DECRETO 5 agosto 1982.

Norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'uso di talune delle indicazioni di cui al sopracitato art. 3 del Regolamento C.E.E. n. 355/79;

Decreta:

Art. 1.

La indicazione geografica di un vino da tavola può essere completata con riferimenti concernenti il nome di una o due varietà di vitigni e/o il modo di elaborazione del vino stesso, a condizione che l'utilizzazione di tali riferimenti sia stata espressamente autorizzata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Gli interessati che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 devono presentare, in triplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola — per il tramite della regione competente per territorio — apposita istanza corredata da una relazione illustrativa dei motivi per i quali la richiesta viene avanzata.

Le regioni presso le quali sono state presentate le istanze tratterranno una copia di ciascuna di esse e della relativa documentazione e provvederanno a trasmettere le altre copie al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sei mesi dalla data della loro presentazione, esprimendo il proprio motivato parere sulla validità delle richieste.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, provvederà ad autorizzare con proprio decreto l'uso delle indicazioni aggiuntive qualora ne sia stata accertata la tradizionalità o la validità commerciale.

Art. 3.

Qualora si tratti di un vino da tavola che si intenda designare con una indicazione geografica la cui zona di produzione non è amministrativamente delimitata, l'istanza di cui al precedente art. 2 potrà essere avanzata sia contestualmente alla richiesta di delimitazione della zona di produzione, sia in epoca successiva.

Nel primo caso resta fermo l'obbligo della presentazione della documentazione all'uopo prevista dal decreto ministeriale 21 dicembre 1977 cui deve essere aggiunta la documentazione prevista dal precedente art. 2.

Per la designazione dei vini da tavola con indicazioni geografiche riferentisi ad unità amministrative più piccole di un comune la cui circoscrizione è amministrativamente delimitata (frazione) o da delimitare (località, case sparse) non potranno comunque essere utilizzati uno o più dei riferimenti di cui all'art. 1 quando gli stessi siano stati autorizzati per vini da tavola con indicazione geografica relativa al comune in cui ricadono le unità amministrative sopracitate.

Qualora per la designazione di un vino da tavola si intenda utilizzare il nome di una unità amministrativa compresa nella zona di produzione di un vino a denominazione di origine controllata o a denominazione di origine controllata e garantita nella cui denominazione figuri anche il riferimento al nome di uno o più vitigni, non potrà essere consentito il riferimento a detti vitigni nella designazione del vino da tavola stesso.

Art. 4.

I vini da tavola con indicazione geografica la cui zona di produzione è amministrativamente delimitata e coincide con il territorio amministrativo della provincia al cui nome fanno riferimento devono utilizzare nella loro designazione la dicitura: « Vino da tavola della provincia di ... » o sua relativa aggettivazione.

In mancanza di tale dicitura la zona di produzione dei vini da tavola con indicazione geografica facenti riferimento al nome di un comune capoluogo di provincia deve intendersi coincidente con il solo territorio amministrativo del comune al cui nome fanno riferimento.

Art. 5.

Nella designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica è vietata l'utilizzazione, in aggiunta alla detta indicazione, di riferimenti a zone geografiche.

E' vietato altresì il riferimento nella presentazione del prodotto al nome di una o due varietà di vitigni la cui utilizzazione è stata autorizzata con apposito decreto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, per designare un vino da tavola che, pur derivando da detti vitigni, non presenti le caratteristiche specifiche naturali dovute all'utilizzazione degli stessi.

Art. 6.

Le norme di cui al presente decreto entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Per lo smaltimento dei prodotti che alla data di cui al precedente comma si trovino presso le ditte confezionatrici o in commercio già confezionati con etichette non conformi alle disposizioni di cui al presente decreto è consentito un periodo di smaltimento di tre anni.

Alla scadenza di detto termine le eventuali rimanenze dovranno essere denunciate ai servizi delle repressioni frodi competenti per territorio che apporranno sulle etichette stesse la dicitura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4148)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 marzo 1982.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario avente come tematica « Il folklore italiano » dedicato al « Gioco del Ponte » di Pisa.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il folklore italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nel 1982 un francobollo appartenente alla suddetta serie, dedicato al « Gioco del Ponte » di Pisa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1547 del 2 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo da L. 200, appartenente alla serie ordinaria avente come tematica « Il folklore italiano », dedicato al « Gioco del Ponte » di Pisa.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13 ¼ × 14 ¼; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta raffigura una scena liberamente ispirata al tradizionale Gioco del Ponte, manifestazione folkloristica che si tiene nella città di Pisa.

Sul francobollo sono riportate le leggende « PISA », « IL GIOCO DEL PONTE », « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 18

(3958)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° luglio 1982.

Approvazione dell'aliquota minima dei ricavi del traffico, determinata per l'anno 1982, a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa a disposizioni quadro per i trasporti pubblici locali ed alla istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nello stesso settore;

Visto, in particolare, l'art. 6 di detta legge che, nel dettare norme per la erogazione da parte della regione, dei contributi di esercizio alle aziende interessate, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci, prevede che i contributi stessi debbano essere determinati annualmente sulla base, tanto del costo standardizzato, distinto per categorie e modi di trasporto, tenendo conto della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso si svolge, quanto di ricavi presunti sulla base di tariffe minime stabilite dalla Regione in modo che i ricavi stessi coprano il costo effettivo del servizio almeno nella misura stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la relazione 10 febbraio 1982 del Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - con la quale sono state fatte opportune proposte in merito alla determinazione, per l'anno 1982, dell'aliquota dei ricavi del traffico a copertura del costo di esercizio dei servizi oggetto della richiamata legge n. 151/81, sulla base delle seguenti considerazioni:

che la valutazione delle aliquote in argomento deve necessariamente riferirsi al complesso dei servizi svolti da ogni singola azienda in quanto, benché i costi siano variabili per modi e categorie di trasporto e, quindi, costituiscano essi stessi una variabile per la determinazione di detta aliquota, una analisi per tipo di trasporto è risultata preclusa dalla circostanza che il recapito di viaggio, specialmente per i trasporti urbani, è unico ed utilizzabile su ogni sistema di trasporto (tram, autobus, filobus, metropolitana);

che l'unica distinzione possibile è risultata tra le due categorie rappresentate dai servizi urbani ed extraurbani, suddivisi, a loro volta, tra servizi terrestri e di navigazione, con enucleazione, dagli urbani, della città di Napoli i cui servizi si svolgono in un particolare contesto economico, e, dagli extraurbani, della Regione Lazio, i cui servizi sono risultati, per ora, più onerosi per circostanze varie;

che l'adozione del criterio dettato dalla legge circa la determinazione di dette aliquote per zone ambientali omogenee è stato osservato con riferimento a due distinti fattori, raggruppando cioè le regioni in tre fasce geograficamente omogenee dal punto di vista economico e, per quanto riguarda i servizi urbani, con riferimento a città classificate per scaglioni di abitanti;

che le aliquote proposte sono riferibili al complesso dei servizi svolti nelle singole regioni, lasciando alle regioni stesse il compito di operare una opportuna perequazione tra le aziende esercenti per il conseguimento di un graduale livellamento attraverso il contenimento dei costi e la manovra tariffaria;

Visto l'estratto verbale della seduta del 25 maggio 1982 dal quale risulta che la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha espresso parere favorevole alle proposte suddette presentate dal Ministero dei trasporti con la citata relazione del 10 febbraio 1982;

Considerata la necessità di procedere, per l'anno 1982, all'adempimento previsto dalla lettera *b)* dell'art. 6 della legge n. 151/81;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della lettera *b)* dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è approvata, per l'anno 1982, l'aliquota minima dei ricavi del traffico a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale di cui all'art. 1 della legge stessa, così come determinata, in base ai criteri riportati nelle premesse, e compendiata nella allegata tabella formante parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le aliquote indicate nella tabella di cui all'articolo precedente sono riferibili al complesso dei servizi svolti nelle singole regioni, cui compete di operare per una opportuna perequazione tra le aziende esercenti per il conseguimento di un graduale livellamento sia attraverso la ristrutturazione dei servizi, al fine di perseguire il contenimento dei costi, sia attraverso un idoneo adeguamento tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

TABELLA

SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO LOCALE
(Non di competenza statale)

INDICAZIONE ALIQUOTA MINIMA RICAVI A COPERTURA COSTI PER IL 1982 (art. 6, lettera *b*), legge 10 aprile 1981, n. 151)

Zone ambientali geograficamente omogenee

1ª Zona: Friuli V. G. - Emilia R. - Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Valle d'Aosta - Veneto

2ª Zona: Abruzzo - Lazio - Marche - Umbria

3ª Zona: Basilicata - Calabria - Campania - Molise - Puglia - Sardegna - Sicilia

SERVIZI	ZONA		
	Prima	Seconda	Terza
URBANI			
a) *Terrestri*:			
classi di abitanti:			
sino a 100.000	30	30	22
da 100.001 a 300.000	25	30	20
da 300.001 a 650.000	23	—	18
da 650.001 a 1.500.000	23	—	15
da 1.500.001 a 2.500.000	23	—	—
oltre 2.500.000	—	15	—
Napoli	—	—	12
b) *Navigazione lagunare*:			
città di Venezia	30	—	—
EXTRAURBANI			
a) *Terrestri* (meno Lazio)	30	30	25
Lazio	—	20	—
b) *Navigazione lacuale*	40	40	—

(4201)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 giugno 1982, n. **606.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Cuore Immacolato di Maria », in Acireale.

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acireale 1° settembre 1979, integrato con due dichiarazioni 22 dicembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia del « Cuore Immacolato di Maria », in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 60

DECRETO 8 giugno 1982, n. **607.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Sacra Famiglia », in Apricena.

N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti, civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucera 22 ottobre 1980, integrato con due dichiarazioni 24 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della « Sacra Famiglia », in Apricena (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 61

DECRETO 8 giugno 1982, n. **608.**
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Pietro apostolo », in Pedavena.

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Pietro apostolo », in frazione Facen del comune di Pedavena (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 62

DECRETO 8 giugno 1982, n. **609.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Ciriaco » e di « S. Giacomo », in Berceto.

N. 609. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° dicembre 1980, integrato con dichiarazione pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di « S. Ciriaco », in frazione Fugazzolo del comune di Berceto (Parma), e di « S. Giacomo », in frazione Casaselvatica dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 63

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica del Vomano di Notaresco (Teramo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.n.c. Domenico Bosi e figli di Leonessa (Rieti) e filiali di Roma e Poggibonsi è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 gennaio 1982 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.a.s. Marpant's di Manti A. & C. di Savigliano (Cuneo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera s.a.s. di Crotone è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Francesco Lazzeri s.n.c. con sede e stabilimento in S. Giuliano Terme e Deta S.p.a. con sede in Pisa e prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conserve Alimentari Latina (C.A.L.) con sede in Milano e stabilimento in Massa Lombarda (Ravenna) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla con sede in Falconara Marittima (Ancona) è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla con sede in Falconara Marittima (Ancona) è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglierificio Santo Dasso con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Clement, con sede legale in Milano e stabilimenti in Milano e Cernusco sul Naviglio è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 maggio 1982 al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alceo Blasi di Paliano (Frosinone) è prolungata al 30 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alceo Blasi di Paliano (Frosinone) è prolungata al 31 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Ferriere Alpine con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino) è prolungata al 15 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Ferriere Alpine con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino) è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara) è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara) è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Giovanni Breda di Cadoneghe (Padova), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove Edizioni Popolari con sede in Milano è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'INPGI e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Autoelectronic di Ceccano - Uffici e magazzino di Roma è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio in liquidazione con sede in Milano e stabilimento in Pavia è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch di Teramo è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gummiflex con sede in Torino è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex di San Giorgio di Nogaro (Udine) è prolungata al 10 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Vesuviana con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4132)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verzino.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verzino (Catanzaro) è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 167.568.506 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 182.139.680 iscritto a ruolo a nome della signora Serafina Ciambrone.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4063)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica e riapertura dei termini per vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento.

Nell'avviso relativo alle vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, all'ultimo comma, terz'ultimo rigo della pagina 5411, dove è scritto: «*1° novembre 1981*», leggasi: «*1° novembre 1982*».

Si comunica, inoltre, che sono riaperti i termini di cui al penultimo comma relativo all'avviso di vacanza di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*. Tali termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4198)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 23 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386,70	1386,70	1387,75	1386,70	1386,75	1379,75	1386,80	1386,70	1386,70	1386,70
Dollaro canadese	1120,30	1120,30	1121,50	1120,30	1120,70	1100 —	1120,80	1120,30	1120,30	1120,30
Marco germanico	563,79	563,79	563,75	563,79	563,65	564,50	563,90	563,79	563,79	563,80
Fiorino olandese	512,68	512,68	512,80	512,68	512,75	504 —	512,95	512,68	512,68	512,70
Franco belga	29,365	29,365	29,36	29,365	29,35	29,25	29,367	29,365	29,365	29,35
Franco francese	201,58	201,58	201,70	201,58	201,10	201,70	201,58	201,58	201,58	201,60
Lira sterlina	2410,60	2410,60	2413 —	2410,60	2411,60	2412 —	2411 —	2410,60	2410,60	2410,60
Lira irlandese	1938,50	1938,50	1942,25	1938,50	1940,05	—	1940 —	1938,50	1938,50	—
Corona danese	161,65	161,65	161,60	161,65	161,55	157 —	161,68	161,65	161,65	161,65
Corona norvegese	209,35	209,35	209 —	209,35	209,10	203,50	209,30	209,35	209,35	209,35
Corona svedese	226,79	226,79	226,90	226,79	226,80	220 —	226,80	226,79	226,79	226,80
Franco svizzero	668,42	668,42	668,25	668,42	667,90	669 —	668,21	668,42	668,42	668,40
Scellino austriaco	80,187	80,187	80,23	80,187	80,20	79 —	80,207	80,187	80,187	80,20
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,20	16,35	16,16	14 —	16,45	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,51	12,51	12,53	12,51	12,50	11,75	12,515	12,51	12,51	12,51
Yen giapponese	5,415	5,415	5,4272	5,415	5,41	5,42	5,412	5,415	5,415	5,41
E.C.U.	1329.09	1329.09	—	1329.09	—	—	1329.09	1329.09	1329.09	—

Media dei titoli del 23 agosto 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	89,225
» 5,50% » » 1969-84	83,720
» 6% » » 1970-85	77,700
» 6% » » 1971-86	76,300
» 6% » » 1972-87	78,450
» 9% » » 1975-90	71,[illegible]25
» 9% » » 1976-91	69,250
» 10% » » 1977-92	76,[illegible]00
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,5[illegible]0
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	99,975
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,775
» » » » 1-11-1981/83	98,925
» » » » 1-12-1981/83	98,975
» » » » 1- 3-1981/84	98,525
» » » » 1- 4-1981/84	99,475
» » » » 1- 6-1981/84	98,725
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	9[illegible],775
» » » 18% 1- 7-1983	100,050
» » » 12% 1-10-1983	92,750
» » » 12% 1- 1-1984	91,400
» » » 12% 1- 4-1984	89,725
» » » 12% 1-10-1984	87,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1386,75
Dollaro canadese	1120,55
Marco germanico	563,845
Fiorino olandese	512,815
Franco belga	29,366
Franco francese	201,58
Lira sterlina	2410,80
Lira irlandese	1939,25
Corona danese	161,665
Corona norvegese	209,325
Corona svedese	226,795
Franco svizzero	668,315
Scellino austriaco	80,197
Escudo portoghese	16,40
Peseta spagnola	12,512
Yen giapponese	5,413
E.C.U.	1329,09

CONCORSI ED ESAMI

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore e sette posti di assistente di laboratorio;

un posto di aiuto anestesista;

quattro posti di assistente oncologo;

due posti di assistente oncologo chirurgo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidente dell'ente in Genova.

(556/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oncologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oncologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidente dell'ente in Genova.

(558/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 13, IN GENOVA

Concorso a sette posti di assistente di radiologia presso gli ospedali civili di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente di radiologia presso gli ospedali civili di Genova.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - settore medicina di base sul territorio in Genova.

(555/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 232 del 24 agosto 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Enna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di commesso nel ruolo organico del personale.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1982, n. **30**.

Istituzione di un ruolo speciale transitorio.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ruolo speciale transitorio

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto assunto entro il 30 novembre 1980 ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, è immesso, a domanda, in un ruolo speciale transitorio, che è dotato degli stessi livelli funzionali-retributivi del ruolo unico regionale secondo i contingenti determinati dal successivo art. 2, con deliberazione della giunta regionale, previo concorso di idoneità ai profili professionali previsti nei livelli funzionali per i quali è avvenuta l'assunzione.

Il concorso, esperito dalle commissioni d'esame costituite ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, consiste in una prova pratica e in un colloquio per i profili professionali del terzo e quarto livello e in una prova scritta e in un colloquio per i profili professionali del quinto e sesto livello.

Il personale di cui al primo comma può partecipare al concorso per il livello funzionale terzo se in possesso del titolo di compimento dell'obbligo scolastico, per il livello quarto se in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo, per il livello quinto se in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e per il livello sesto se in possesso del diploma di laurea.

E' altresì disposta, a domanda, l'immissione nel predetto ruolo speciale transitorio del personale assunto entro il 30 novembre 1980 per lo svolgimento delle attività di informazione socio-economica previste dagli articoli 37, 38 e 40 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, che risulti in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione è disposta, con le modalità di cui ai commi precedenti, previo concorso per prova scritta e colloquio per sette posti di sesto livello funzionale.

Il personale di cui al precedente comma può partecipare al concorso se in possesso dell'attestato di informatore socio-economico di cui all'art. 47 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.

Il ruolo speciale transitorio cessa con l'esaurimento dei contingenti e, comunque, con il 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Contingenti del ruolo speciale transitorio

I contingenti per livello funzionale del ruolo speciale transitorio sono così determinati:

livello terzo: 2;
livello quarto: 5;
livello quinto: 32;
livello sesto: 10.

La dotazione globale del predetto ruolo è di quarantanove posti, dei quali quarantadue sono riservati al personale di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Trattamento economico

Al personale immesso nel ruolo speciale transitorio si applicano tutte le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale regionale di ruolo.

Art. 4.

Utilizzazione del personale del ruolo speciale transitorio

Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi del primo comma dell'art. 1 continuerà a svolgere la propria attività, con compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato il concorso, presso i servizi regionali e gli enti locali secondo il piano di utilizzazione approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 1 della citata legge regionale n. 27/80, fino alla completa attuazione dei programmi operativi relativi alla rinascita della Valnerina.

Il personale di cui al quarto comma dell'art. 1, verrà utilizzato nel servizio regionale di informazione socio-economica previsto dall'art. 38 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, e, in collegamento con esso, nei servizi connessi al sistema informativo regionale per la programmazione (S.I.R.P.), istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21.

Art. 5.

Immissione nei ruoli regionali

Il passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo unico regionale può avvenire solo per pubblico concorso ai sensi delle norme regionali vigenti.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi pubblici, al personale inscrito nel ruolo speciale transitorio non si applicano le norme relative ai limiti di età.

Art. 6.

Proroga contratti in scadenza

I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, già prorogati per 12 mesi ai sensi della legge regionale 1° luglio 1981, n. 36, nonché quelli stipulati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, che venissero a scadere prima della conclusione delle operazioni concorsuali previste dall'art. 1 della presente legge, sono prorogati, alle stesse condizioni, sino alla data dei provvedimenti di immissione nel ruolo speciale transitorio.

Art. 7.

Norma finanziaria

All'onere per la proroga dei contratti di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, disposta con l'art. 6 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1982, che viene integrato di lire 250 milioni mediante prelevamento dal fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stesso bilancio (elenco n. 4 allegato al bilancio 1982, numero d'ord. 4).

All'onere per la proroga dei contratti di cui all'art. 49 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, disposta con lo stesso articolo 6 della presente legge, si fa fronte con la disponibilità dello stanziamento iscritto al cap. 3590 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1982.

A decorrere dalla data di immissione nel ruolo speciale transitorio istituito con la presente legge, l'onere graverà sul cap. 280 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'ambito della disponibilità di cui al primo settore, secondo programma, progetto 2/A, del bilancio pluriennale della Regione approvato con legge regionale 7 aprile 1982, n. 17.

Al bilancio di previsione dell'esercizio sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		Competenza	Cassa
Variazione in aumento:		—	—
Cap. 285	L.	250.000.000	250.000.000
Variazioni in diminuzione:			
Cap. 9700	L.	250.000.000	—
Cap. 6140 (fondo riserva di cassa) .	»	—	250.000.000
Totali . . .	L.	250.000.000	250.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 7 giugno 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 maggio 1982 (atto n. 577) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 giugno 1982.

(3105)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1982, n. **21.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 29, concernente la disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 1° *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, secondo turni stabiliti con deliberazione dell'unità sanitaria locale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, i titolari di farmacia aperta al pubblico usufruiscono annualmente di un periodo di ferie di non oltre trenta giorni consecutivi.

Nei comuni o nelle frazioni di qualsiasi comune ove sia in esercizio una sola farmacia, il servizio farmaceutico deve essere assicurato, durante i giorni di ferie del titolare farmacista, da un sostituto farmacista iscritto all'ordine, designato dallo stesso titolare e nominato con atto del comitato di gestione della U.S.L. ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 giugno 1982

AZZARA'

(3618)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 28.

Contributi alle province per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, in attuazione dellart. 4, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, assegna, con provvedimento del presidente della giunta regionale, alle province, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo complessivo di L. 400.000.000 così ripartito:

provincia di Genova	L.	147.360.000
provincia di Imperia	»	74.940.000
provincia di La Spezia	»	83.580.000
provincia di Savona	»	94.120.000
	L.	400.000.000

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 400.000.000 si fa fronte mediante utilizzo di quota del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 del cap. 2160 « Contributi alle province per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n .319, come sostituito dall'art 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 », con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 maggio 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 29.

Contributo alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 10 giugno 1976, n. 19, è autorizzata ad erogare per l'anno 1981 alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. un contributo di L. 200.000.000.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:*
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali:*
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari,* agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari:*
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari,* esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ammontante a L. 200.000.000 si provvede mediante utilizzo di quota del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e corrispondente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 del cap. 7805 « Contributo alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1978, n. 34 », con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 maggio 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. **30**.

Interventi della Regione per favorire l'integrazione dei trasporti pubblici locali con i servizi ferroviari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di assetto territoriale, sviluppo economico e organizzazione dei trasporti e per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 favorisce la predisposizione di strumenti tecnici per realizzare l'integrazione ed il coordinamento dei trasporti pubblici locali con i servizi ferroviari.

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui all'art. 1 ed, in particolare, per consentire la realizzazione di un programma generale di riordinamento dei trasporti nella zona del ponente ligure, basato sull'integrazione fra servizi ferroviari potenziati ed ammodernati ed autoservizi pubblici locali, la giunta regionale è autorizzata a concedere alle province di Savona e Imperia un contributo nella misura massima del 50 per cento, e comunque non superiore a L. 300.000.000 della spesa prevista per la compilazione dei progetti di massima, così come definiti al titolo II del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e secondo modalità tecniche da concordarsi preventivamente con l'amministrazione ferroviaria, quale apporto tecnico fornito all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, delle opere di raddoppio con spostamento a monte della tratta Finale Ligure San Lorenzo al Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

La progettazione di cui al comma precedente è attuata congiuntamente dalle due province in accordo con l'azienda ferroviaria, secondo indirizzi formulati dalla giunta regionale, in ordine al programma di integrazione fra servizi ferroviari ed autoservizi pubblici locali, ed in conformità delle norme e prescrizioni delle ferrovie dello Stato per quanto attiene le caratteristiche tecniche.

Art. 3.

La liquidazione del contributo è disposta separatamente nella misura del 50 per cento per ciascuna provincia, sulla base della documentazione di spesa prodotta congiuntamente dalle stesse, per fasi di elaborazione progettuale ed a saldo.

La liquidazione del saldo, non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo del contributo, è subordinata alla presentazione alla giunta regionale del progetto di cui all'articolo 2.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a L. 300.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 del cap. 3050 « Contributi alle province di Savona e Imperia per la progettazione delle opere di raddoppio con spostamento a monte della tratta Finale Ligure-San Lorenzo al Mare » con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 maggio 1982

TEARDO

(3695)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822350)